

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: RICORSO R.G. N. 821/2015 PRESENTATO DALLA SIG.RA L.F. AVANTI AL TRIBUNALE DI FERMO -SEZIONE LAVORO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Di Fermo - Sezione Lavoro - opponendosi al ricorso n. 821/15 R.G.L. presentato dalla Sig.ra L.F. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali);
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capiotti, Avvocato Dirigente ASUR, per la rappresentanza e difesa dell'ASUR con ogni più ampio potere e facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocato dipendente dell'ente;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 4 DI FERMO

UOS UFFICIO LEGALE

La Sig.ra L.F. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) ha notificato in data 14/01/2016 all' Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso avanti al Tribunale di Fermo -Sezione Lavoro- n. 821/15 R.G.L., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Piaccia al Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare giustificata la mancata reperibilità della Sig.ra F.L. alla visita fiscale effettuata dal medico incaricato Dr. Di Fabio Francesco il giorno 11/09/2015 alle ore 15.30 per i motivi di cui in narrativa del presente atto e per l'effetto dichiarare illegittima ed annullare la contestazione di responsabilità disciplinare e la sanzione disciplinare della censura (rimprovero scritto) comminata giusta missiva del Direttore Amministrativo Ospedaliero- Area Ospedaliera di Fermo Dr.ssa Maria Rita Gambino prot. 3630/B-DAO del 01/12/15, ordinandone la cancellazione dagli atti del fascicolo personale della dipendente .

In ogni caso, dichiarare illegittima, ingiusta e annullare la suddetta sanzione disciplinare in quanto non prevista dal CCNL comparto dipendenti sanità attualmente vigente con riguardo alla mancata reperibilità alla visita fiscale e/o in quanto non rispondente ai principi di gradualità e proporzionalità di cui all'art. 13detto CCNL e/o comunque in quanto non ricorrendo profili di gravità dell'infrazione, tenuto conto delle circostanze del caso, ordinandone la cancellazione dagli atti del fascicolo personale della dipendente . Con vittoria di spese ".

La Sig.ra L.F. ha giustificato l'assenza riscontrata dalla visita fiscale richiamando un presunto mancato funzionamento del citofono ma la giurisprudenza in relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, afferma che il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontanano dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, oltre al fatto che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2000, n. 5378; Cass., Sez. lav., 14 maggio 1997 n. 4216). L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza

o altro motivo non apprezzabile, comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II Sent., 15-11-2007, n. 3799) .

Quindi è necessario procedere alla nomina del difensore dell'Ente in giudizio per resistere alla domanda.


Per quanto sopra premesso

SI PROPONE

1. di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Di Fermo - Sezione Lavoro - opponendosi al ricorso n. 821/15 R.G.L. della Sig.ra L.F. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali);
2. di demandare al Direttore Generale, la nomina del legale incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR in giudizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocato dipendente dell'ente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
1. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile .

Il Dirigente responsabile UOS Legale

Avv. Domenico Capriotti



Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo.

Il Dirigente responsabile UOS Legale

Avv. Domenico Capriotti



- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione con nome e cognome dei ricorrenti